

**Ill.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**  
**SEZIONE TERZA BIS- NRG 13523/2019**  
**MOTIVI AGGIUNTI**

**PER: Prof.ssa TUNDO SILVIA** (TNDSL82B65D862U) nata a Galatina (Le) il 25/02/1982 e residente in Soletto (Le) al Viale Orsini n. 146, con abilitazione all'insegnamento per la cdc A028 conseguita in Spagna presso l'Universidad Cardenal Herrera in data 29/05/2017, tramite Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Especialidad de Matemáticas), e con domanda di equipollenza presentata nel dicembre 2017, regione per cui ha partecipato al concorso: Puglia per la cdc A028, rappresentata e difesa come da mandato cartaceo allegato in calce al ricorso introduttivo e al presente atto, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore. Si chiede, dunque, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec [solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it](mailto:solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it) e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

**CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

**Ministero dell'Università e della Ricerca** (C.F. 96446770586), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

**Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, Ufficio VIII**, in persona del legale rappresentante p.t., - con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege;

**Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e**

**l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione**, in persona del legale rappresentante p.t., - con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege;

**Dott.ssa Tiziana Sestan**, Dirigente MI p.t. - Ufficio VIII- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione- Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege;

**Dott.ssa Tiziana Sestan**, Dirigente MI p.t. - Ufficio VIII- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione- Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege;

**Dott.ssa Maria Assunta Palermo**, in quanto Direttore Generale Ministero dell'Istruzione - Ufficio VIII- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione- Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege;

**Dott.ssa Maria Assunta Palermo**, in qualità di Direttore Generale p.t. Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege;

**Dipartimento per le Politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege;

**Dott.ssa Giuseppina Lotito**, in quanto Dirigente Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- Ufficio IV ATP di Brindisi, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege;

**Dott.ssa Cammalleri Anna**, in quanto Direttore Generale Ministero dell'Istruzione -Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- Direzione Generale con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza  
in diritto scolastico

**Dott.ssa Esterina Lucia Oliva** -Dirigente Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- Ufficio II, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege;

**Usr Puglia- Cpia 1 Brindisi**, in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12,

### NONCHÈ CONTRO

**Tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali ossia: Alessandria, Agrigento, Ancona, Ascoli, Asti, Arezzo, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo Enna, Lecco, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì – Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, Latina, La Spezia, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Torino, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vercelli, Vibo Valentia, Venezia, Vercelli, Verona, Viterbo, Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato**

### NONCHÈ CONTRO

**Tutti gli Uffici Scolastici Regionali ossia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato.**

### Nonché nei confronti di

**BELLE' Anna Maria** (BLLNMR61T60D883H) residente in Via Cortile Case popolari n. 1-73014- Gallipoli (Le)

**MASTROROSA STANISLAO** nato il 02/03/1978 e residente in VIA GIORDANO BRUNO 1- 70044- POLIGNANO A MARE (Ba)- A028 PUGLIA

***Per l'annullamento e/o nullità***

della nota a firma della Dott.ssa Maria Assunta Palermo, in qualità di Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione- Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, avente ad oggetto “AL 48773/2019 Ricorso al TAR Tundo Silvia c/Ministero Istruzione. Udienza del 23.02.2021”, depositata nel fascicolo telematico del giudizio epigrafato, in data 15/02/2021, ivi compreso il parere tecnico dell'Amministrazione allegato alla predetta nota, nella parte in cui rigetta la richiesta di riconoscimento del titolo estero conseguito dalla ricorrente per la classe di concorso A028.

Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, compresi gli atti richiamati nella predetta nota, fra cui: la nota prot. n. 2971 del 17/03/2017 a firma del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione -Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione - Ufficio VIII, concernente “*Spagna - Riconoscimento professione docente*”; il parere fornito in data 21/03/2014, dal Dipartimento per le Politiche Europee, nella parte in cui, ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali, non rilevano le modalità di reclutamento previste dal diritto interno di ciascun Stato membro, bensì il percorso formativo seguito; nonché ove occorra la nota n. 213/2017, come richiamata nell'impugnato atto, nonché qualunque altro atto e/o provvedimento di formazione degli atti sopra impugnati, anche non conosciuto, compresi tutti gli atti menzionati in quelli impugnati.

La ricorrente ribadisce altresì l'impugnazione degli atti già gravati con il ricorso introduttivo e, dunque, insiste per l'annullamento:

*del decreto n. 17149 del 31/07/2019 a firma del MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, Dirigente p.t. Tiziana Sestan, Ufficio VIII, nonché di ogni pedissequa nota e/o allegato, nella parte in cui comunica all'odierna ricorrente il mancato riconoscimento del proprio titolo nel nostro Paese in relazione alla classe di concorso A028 (matematica e fisica nella scuola secondaria di primo grado). Nonché nella parte in cui il predetto decreto ha inteso riconoscere il titolo professionale della ricorrente per la sola classe di concorso A031, e non anche per la cdc A028. Nonché nella parte in cui il*

*predetto decreto da un lato contiene l'avviso ex art. 10 bis della L. n. 241/1990, ma dall'altro lato dispone il rigetto nei confronti dell'odierna ricorrente. Nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti di formazione dell'impugnato decreto, anche presupposti, ivi compresi quelli non conosciuti, laddove intesi in senso lesivo per l'istante, ivi compresi il decreto n. 912/19 e la nota n. 13065/19, se intesi, alla luce dell'impugnato decreto, nel senso di riconoscere alla ricorrente l'abilitazione all'insegnamento per la sola classe A031 e non anche per la classe A028. Tanto premesso la ricorrente insorge per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.*

\*\*\*

#### **IN LIMINE SUI PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI**

- 1) La ricorrente è una docente che ha conseguito l'abilitazione all'estero, nonché ha inviato la domanda di equipollenza al Ministero dell'Istruzione (ex M.I.U.R.).
- 2) In attesa che si concludesse il predetto iter amministrativo, relativo al riconoscimento del titolo estero, il Ministero permetteva la partecipazione della ricorrente al concorso di cui al D.lgs. n. 59/2017.
- 3) Successivamente, il Ministero provvedeva ad accertare il riconoscimento per la classe di concorso A031, non anche per la classe di concorso matematica A028.
- 4) Con il ricorso introduttivo, pertanto, la ricorrente impugnava il provvedimento con il quale il Ministero aveva rigettato la richiesta di riconoscimento del titolo conseguito all'estero per la classe di concorso A028.
- 5) In vista dell'udienza pubblica fissata per il giorno 23/02/2021, controparte depositava i documenti con cui integrava la motivazione del provvedimento di rigetto già gravato, evocando peraltro un parere tecnico che, come in seguito vedremo, è stato già sospeso da parte del Consiglio di Stato.
- 6) Per tali ragioni, la ricorrente propone i presenti motivi aggiunti, per le seguenti ragioni di fatto e di diritto, caratterizzate da illegittimità propria e derivata.

#### **FATTO**

1. L'istante rientra dunque tra le categorie ammesse d'ufficio al concorso per il reclutamento del personale docente – scuola secondaria di primo e secondo grado ex D.lgs. n. 59/2017.

2. La ricorrente è infatti abilitata all'estero, ed ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento, nonché ha inviato la domanda di equipollenza al Ministero dell'Istruzione (ex MIUR), entro i termini stabiliti dal D.lgs. n. 59/2017.
3. In attesa che si concluda il predetto iter amministrativo, relativo cioè al riconoscimento del titolo estero, peraltro caratterizzato dal noto contenzioso seriale, il Ministero ha permesso la partecipazione al concorso con riserva alla ricorrente, nonché a coloro che versano nella medesima situazione.
4. La posizione soggettiva dell'istante è riassunta nella seguente tabella:

COGNOME E NOME	DENOMINAZIONE DEL TITOLO – LUOGO E DATA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO	CLASSE DI CONCORSO
<b>TUNDO SILVIA</b>	Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Especialidad de Matemáticas conseguido in Spagna presso l'Universidad Cardenal Herrera in data 29/05/2017	A028- A031 (abilitazione per cdc A031 già riconosciuta dal MIUR, ma non anche la cdc A028)

5. A seguito di domanda inviata dalla stessa ricorrente ai fini del riconoscimento del Suo titolo, il Ministero ha provveduto ad accertare il riconoscimento per la seguente classe di concorso A031, non anche per la matematica classe di concorso A028.
6. Viceversa, la ricorrente, anche attraverso eventuali misure compensative, chiede che le venga riconosciuto il titolo di abilitazione pure per la classe A028.
7. Per tali ragioni, propone le seguenti doglianze.

## **MOTIVI**

### **VIZI PROPRI**

#### **I**

**In via assorbente: il presente procedimento amministrativo, dopo la L. n. 12/2020, ai fini del riconoscimento del titolo in Italia, è stato istruito dal Ministero dell'Istruzione, non invece dal competente Ministero dell'Università e della Ricerca.**

**VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 12/2020, AVENTE AD OGGETTO “CONVERSIONE IN LEGGE DL 9-20 DISPOSIZIONI URGENTI ISTITUZIONE MINISTERO ISTRUZIONE E MINISTERO UNIVERSITÀ E RICERCA” – ILLOGICITÀ MANIFESTA- VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL DPCM N. 47/2019- SVIAMENTO DI POTERE- TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI DI DIRITTO- NULLITÀ- INCOMPETENZA DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO- VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO- VIOLAZIONE ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO- ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE**

**1.1.** La Legge n. 12/2020 ha previsto l'istituzione di due Ministeri, abolendo l'ex MIUR. Dalla predetta previsione normativa, si evince come la competenza a decidere sull'istanza in esame non sia quella del Ministero dell'Istruzione, ma del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Un primo profilo che deve essere visto, in via assorbente, riguarda la competenza a decidere sull'istanza prodotta dalla prof.ssa Tundo.

La docente, infatti, aveva trasmesso la propria domanda quando ancora esisteva il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (ex M.I.U.R.).

Successivamente, con l'introduzione del D. L. n. 1/2020, avente ad oggetto “*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'Università e della ricerca*”, convertito nella Legge n. 12/2020, avente ad oggetto “*Conversione in legge DL 9-20*

*Disposizioni urgenti istituzione Ministero istruzione e Ministero università e ricerca*”, l'ex MIUR è stato diviso (cosiddetto “sdoppiamento”) in Ministero dell'Istruzione e Ministero dell'Università e della Ricerca.

Le competenze dei due nuovi Ministeri sono pertanto prescritte dalla succitata normativa primaria.

Il titolo conseguito dalla ricorrente è un titolo di natura accademica, finalizzato anche all'insegnamento (ma non solo). Ne deriva che al pari di tutti i titoli accademici (si pensi ai corsi del TFA/PAS oppure TFA Sostegno), **la competenza a decidere non è del Ministero dell'Istruzione, ma del Ministero dell'Università e della Ricerca.**

Infatti, benché il provvedimento, da cui è scaturita l'impugnazione tramite il ricorso introduttivo, sia a firma dell'allora MIUR, la documentazione gravata con i presenti motivi aggiunti, nonché prodotta in giudizio da controparte - la quale, peraltro, ha inteso con ciò integrare *ex post* la motivazione del provvedimento originario - risulta a firma del Ministero dell'Istruzione, il quale ha perciò assunto la competenza, non prevista dalla legge, di condurre il presente procedimento amministrativo circa il riconoscimento dei titoli esteri in Italia.

Nello specifico, l'art. 51 ter comma 1 del D. L. n. 1/2020, convertito nella Legge n. 12/2020, conferisce al **Ministero dell'Università e della Ricerca** il compito riguardante l' **“attuazione delle norme europee e internazionali in materia universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario e di alta formazione artistica, musicale e coreutica anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale”.**

Il Ministero dell'Università e della Ricerca si occupa, sempre in virtù della predetta norma, altresì di **“formazione di grado universitario e di alta formazione artistica e musicale, nonché della razionalizzazione delle condizioni di accesso all'istruzione universitaria e accademica; nonché della partecipazione alle attività relative ALL'ACCESSO ALLE AMMINISTRAZIONI E ALLE PROFESSIONI, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione”.**

Dalla predetta prescrizione normativa, dunque, emerge come la competenza a decidere sia del Ministero dell'Università e della Ricerca, e non certo del Ministero dell'Istruzione.

Inoltre, il fatto che presso il Ministero dell'Istruzione sia stato istituito il *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione*, che trova la propria origine nel Dpcm n. 47/2019 art. 5, non elimina la circostanza normativa che prescrive come tale Dipartimento, ai fini del riconoscimento del titolo estero, debba comunque allinearsi alle competenze ad esso conferite dalla normativa statale, ossia dalla succitata art. 51 ter, comma 1, Legge n. 12/2020, di conversione del D.L. n. 1/2020.

Anche qualora si volesse fare rientrare la competenza a decidere del Ministero dell'Istruzione nell'alveo dell'art. 50 comma 1, di cui alla Legge n. 12/2020, resta comunque fermo il fatto che dalla documentazione prodotta in giudizio, da parte del Ministero dell'Istruzione, tramite cui, evocando un parere tecnico intende motivare il rigetto, non è in realtà emerso alcun confronto tra il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca, come invece impone di fare lo stesso art. 50 comma 1 della Legge n. 12/2020, secondo il quale la competenza del Ministero dell'Istruzione riguarda: “organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'Università e della Ricerca”.

Pertanto, nel nuovo regime dello sdoppiamento, le competenze sono regolate dalla normativa primaria, e la normativa primaria non riconosce la competenza assoluta in capo al Ministero dell'Istruzione.

In particolare, come abbiamo visto sopra, il predetto art. 51 ter comma 1 prescrive che la competenza sia del Ministero dell'Università e della Ricerca. E, anche laddove si volesse invece ricondurre la competenza nell'art. 50 comma 1 della predetta legge, anche in questo caso la norma sancisce come la competenza a decidere sia del Ministero dell'Istruzione sentito il Ministero dell'Università e della Ricerca.

Al contrario, dall'impugnata documentazione prodotta in atti da parte del Ministero dell'Istruzione, emerge chiaramente come la motivazione integrativa depositata in giudizio e, più in generale, la conduzione del procedimento amministrativo di omologazione del titolo sia ora affidata allo stesso Ministero dell'Istruzione, il quale, tuttavia, è incompetente a decidere su questa tipologia di procedimento amministrativo.

## II

**VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – MANIFESTA VIOLAZIONE DEL GIUDICATO CAUTELARE DI CUI ALL'ORDINANZA N. 4709/2017, SEZIONE SESTA, CONSIGLIO DI STATO – NULLITA' VIOLAZIONE DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST – VIOLAZIONE ART. 21 SEPTIES l. n. 241/1990- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – ECCESSO D POTERE PER SVIAMENTO E TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – CONTRADDITTORIETA DI COMPORTAMENTO E DEI PROVVEDIMENTI – ILLOGICITA' MANIFESTA.**

### **2. La parte pubblica integra l'impugnato rigetto, in occasione del presente giudizio.**

Il Ministero dell'Istruzione, nella documentazione prodotta - contrariamente a quanto invece aveva già fatto nel gravato provvedimento di rigetto - integra il contestato diniego, richiamando altresì il parere tecnico fornito in data 21.03.2014 dal Dipartimento per le Politiche Europee secondo cui, ai fini del riconoscimento del titolo spagnolo nel nostro Paese, sarebbe necessario trovarsi in una delle seguenti tre condizioni: 1. Aver superato il concorso pubblico (*"Sistema selectivo de acceso a la función pública"*); 2. Aver partecipato al concorso pubblico (*"Sistema selectivo de acceso a la función pública"*), senza averlo superato nella sua totalità, diventando docenti supplenti a tempo determinato; 3. Essere iscritti nelle graduatorie straordinarie di professori selezionati dalle Comunidades Autónomas, diventando docenti supplenti a tempo determinato.

Ora, tale parere era contenuto nella nota del 20/03/2017, la quale è stata però sospesa dal Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con l'ordinanza n. 4709 del 30/10/2017, avente efficacia *erga omnes*, così come previsto dallo stesso Alto Consesso.

D'altronde, il Ministero dell'Istruzione, nel rilasciare i successivi provvedimenti di riconoscimento in favore degli abilitati in Spagna, rieditando il proprio potere amministrativo, ha evocato la predetta misura cautelare del Consiglio di Stato, con la conseguenza che l'attuale disciplina, circa il riconoscimento dei titoli spagnoli, risulta perciò essere quella previgente alla nota sospesa.

Tale procedimento, infatti, è stato eseguito dal Ministero medesimo in occasione del rilascio del titolo di abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A031 in favore della ricorrente. Anche in questo caso, invero, il Ministero ha specificato come si trattasse dell'esecuzione del giudicato cautelare formatosi a seguito della predetta ordinanza del Consiglio di Stato.

Ne deriva che risulta contraddittorio come il Ministero, da un lato, dia seguito alla disciplina previgente così come il Consiglio di Stato aveva stabilito che dovesse accadere, mentre, da altro lato, senza alcuna giustificazione, il Ministero ha inteso rigettare l'istanza della docente sulla base della regolamentazione non più applicabile in quanto sospesa.

Pertanto, da quanto sopra deriva l'illegittimità del comportamento del Ministero dell'Istruzione che, nel presente giudizio, oltre ad integrare in maniera postuma il provvedimento amministrativo, evoca anche la nota già sospesa, nonostante la controparte non solo sia a conoscenza dell'intervento sospensivo del Consiglio di Stato ma, proprio in ragione di tanto, applichi la disciplina previgente alla circolare, ai fini del riconoscimento del titolo dei docenti abilitati in Spagna.

Nello specifico, il Consiglio di Stato, in maniera del tutto condivisa, ha sancito che: *“Ritenuto, pertanto, che nelle more del giudizio di merito da parte del Tribunale, il Ministero debba continuare ad utilizzare le modalità di riconoscimento delle quali ha fatto applicazione fino alla predetta nota del 20-3-2017, inserendo, peraltro, nei relativi provvedimenti, una clausola di riserva che ne condizioni la validità ed efficacia agli esiti del giudizio sulla legittimità della prefata determinazione ministeriale”.*

Da quanto sopra, dunque, ne discende l'illegittimità del gravato provvedimento nella parte in cui contiene una certa motivazione del diniego, poi integrata sulla base del parere tecnico contenuto nella predetta nota che, in realtà – come sopra visto- risulta sospesa dal Consiglio di Stato e, pertanto, *tamquam non esset*.

Pertanto, le considerazioni che precedono maturano non già dalla puntuale e corretta motivazione del provvedimento gravato, ma da quanto il Ministero ha depositato *ex post* nel presente giudizio, con ciò violando il divieto secondo cui non è possibile per la parte pubblica motivare in giudizio, in maniera postuma, le ragioni del rigetto.

### III

**ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO  
PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DLGS N. 206/2007 – VIOLAZIONE DEL  
PRINCIPIO DEL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO – CARENZA  
ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE L. N. 241/1990 – ECCESSO DI POTETE PER  
TRAVISAMENTO E CONTRADDITTORIETA' – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO  
AFFIDAMENTO.**

**3. Il Ministero dell'Istruzione non ha correttamente inteso l'affinità della materia.  
Peraltro, si limita a dire che la matematica non rientri nelle materie affini alla biologia,  
ma senza con ciò specificare quali sarebbero le materie affini.**

Un ulteriore aspetto che deve essere analizzato riguarda poi la menzione del diritto spagnolo da parte del Ministero dell'Istruzione.

Ora, è evidente come il diritto spagnolo non possa trovare ingresso nel nostro ordinamento. Pertanto, nonostante il Ministero si sforzi nel negare il riconoscimento del titolo, la presente vicenda rimane del tutto peculiare, in quanto si rende necessario comprendere cosa si intenda per Scienze biologiche ed *affini*.

Come infatti è stato riconosciuto dallo stesso Ministero dell'Istruzione, la parte ricorrente ha ottenuto il riconoscimento per la classe di concorso A031 ("Scienze biologiche e materia affini"), ma non anche, ingiustamente, per la classe di concorso A028 (Matematica e scienze).

Il punto dolente risiede proprio nel concetto di materie *affini* alla biologia, nelle quali rientrano ontologicamente la matematica e le scienze.

Al contrario, il Ministero dell'Istruzione, nelle proprie memorie, sostiene – peraltro non già sulla base del diritto italiano, ma sulla base della normativa di diritto spagnolo e, precisamente, il Real Decreto spagnolo n. 967/2014 - che la ricorrente non possa insegnare anche la matematica e le scienze.

A ben vede, invece, l'Acreditación stabilisce tra l'altro che "*Tale equivalenza, insieme al titolo di Master Universitario in Formazione in Docenza nelle Scuole di Primo e Secondo Grado, Formazione Professionale e Insegnamento di Lingue, ottenuto presso la Universidad Cardenal Herrera- CEU, corrisponde alla qualificazione dell'art. 11e) della Direttiva*

*2005/36/Ce, e a sue ulteriori modifiche, e abilita in Spagna a esercitare la professione regolare di Professore di Scuola Secondaria di Primo e Secondo grado, nell'intervallo di età compreso tra i dodici e i diciotto anni nella materia o materie del Settore Scientifico Disciplinare delle Scienze nel campo specifico delle Scienze Biologiche e Affini”.*

È dunque la stessa Acreditación che amplia il riconoscimento del titolo anche in favore delle materie affini. Pertanto, a meno che non si voglia considerare come inutile l'inciso “*materie affini*” è evidente che nelle materie affini alla biologia rientri anche la matematica.

Pertanto, la corrispondenza tra l'esercizio delle professioni negli Stati deve essere pur sempre intesa, *mutatis mutandis*, con le caratteristiche proprie dell'ordinamento.

Risulta chiaro come la Matematica e le Scienze rientrino, per l'appunto, nel settore scientifico.

Sul punto si riporta il programma sostenuto dalla ricorrente:



**MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN  
SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO FORMACIÓN PROFESIONAL Y  
ENSEÑANZAS DE IDIOMAS**

**CERTIFICACIÓN ACADÉMICA PERSONAL**

Dña. ENCARNACIÓN CASTILLO GARCÍA, Secretaria del Centro de Castellón de la Universidad Cardenal Herrera-CEU.

CERTIFICA : Que SILVIA TUNDO, con documento de Identidad AV0855487, ha superado todos los créditos de que consta el Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas . No ha realizado la solicitud del título .  
En su expediente constan las siguientes calificaciones:

	<u>CRÉDITOS</u>	<u>CALIFICACIÓN</u>	<u>CONV./AÑO</u>	<u>Nº CONV.</u>	
APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD	5,0	Aprobado	6.20	Ord. 1 16/17	1
HISTORIA Y PERFIL DE LA LABOR DOCENTE	5,0	Notable	7.80	Ord. 1 16/17	1
SOCIEDAD, FAMILIA Y EDUCACIÓN	5,0	Notable	7.00	Ord. 1 16/17	1
COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR EN MATEMÁTICAS	6,0	Notable	7.00	Ord. 1 16/17	1
INNOVACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN MATEMÁTICAS	9,0	Notable	7.00	Ord. 2 16/17	1
DIDÁCTICA ESPECÍFICA DE LAS MATEMÁTICAS	9,0	Aprobado	6.50	Ord. 2 16/17	1
TRABAJO FIN DE MÁSTER	6,0	Aprobado	6.50	Ord. 2 16/17	1
PRACTICUM	15,0	Notable	7.40	Ord. 2 16/17	1

Dunque, gli esami sostenuti dal ricorrente in Spagna sono i seguenti: esame di apprendimento e sviluppo della personalità; storia e profilo dell'attività del docente; esame di società, famiglia ed educazione; esami integrativi per la formazione nelle discipline

matematiche; esami di didattica su materia specifica Matematica; esame sulle competenze professionali relative ai processi di ricerca e innovazione nelle materie matematiche; esame di tirocinio; lavoro di tesi del Master.

Da quanto sopra, è chiaro come ci sia la sostanziale corrispondenza con il programma italiano: invero il programma TFA 2014/2015 prevedeva tra l'altro che i candidati all'abilitazione della classe di concorso A059 (attuale A028) seguissero i corsi di Didattica della Matematica; Didattica della Fisica; Didattica delle Scienze della Terra; Didattica della Biologia Generale; Didattica della Chimica, come si evince dal link di seguito riportato: [https://web.uniroma1.it/fac\\_smfn/sites/default/files/TFA%20Calendario%20esami%20%20CIasse%20A059.pdf](https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/TFA%20Calendario%20esami%20%20CIasse%20A059.pdf).

#### **IV**

**VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CAPITIS DEMINUTIO - ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FORME SINTOMATICHE- ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ DEI COMPORTAMENTI E DEI PROVVEDIMENTI- SVIAMENTO – TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI- ILLOGICITÀ MANIFESTA – IRRAZIONALITÀ – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ - VIOLAZIONE DDG N. 85/2018 VIOLAZIONE DELLE CLAUSOLE DELLA BUONA FEDE E DELLA DILIGENZA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUONA ANDAMENTO EX ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DIRETTIVA CE36/2005 – VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO- VIOLAZIONE L. N. 241/1990.**

**4. Dalla partecipazione al Concorso all'immissione in ruolo senza alcuna riserva: la decisione del Ministero, il quale ha ampliato la sfera giuridica della ricorrente ed ha pertanto permesso la stabilizzazione lavorativa a pieno titolo.**

**4.1.** Com'è noto, la condotta dell'Amministrazione deve essere valutata nella sua interezza, sia per quanto attiene ai provvedimenti espressi, sia per quanto riguarda ogni scelta destinata ad incidere sulla sfera giuridica del privato.

Al riguardo, occorre evidenziare come il Ministero dell'Istruzione già sapesse quali fossero i titoli della ricorrente, tramite cui la stessa è stato volutamente immessa in ruolo senza riserva e alla quale, dopo oltre un anno dall'invio della domanda di equipollenza, è stato, in modo ingiusto, comunicato il decreto di rigetto dell'istanza di riconoscimento del suo titolo nel nostro Paese.

Nelle more, la ricorrente è stata dunque adibita allo svolgimento della mansione di docente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato senza alcuna condizione.

Peraltro, il Ministero, in ragione della **propria discrezionalità amministrativa**, ha deciso di non proporre né istanza di revoca contro il decreto monocratico emesso da Codesto Ill.mo TAR, né appello contro la successiva ordinanza cautelare, permettendo con ciò che si formasse il giudicato e che, dunque, si consolidasse il bene della vita in favore della docente.

Ne discende che la ricorrente non risulta essere stata immessa in ruolo "per caso", ma a seguito di precise scelte amministrative che ora si pongono in netta contraddizione con il provvedimento di rigetto, fatto recapitare a distanza di oltre un anno.

Inoltre, l'Amministrazione ha volontariamente ampliato *in melius* le stesse previsioni ministeriali, riguardo all'immissione in ruolo della ricorrente.

Invero, la docente abilitata all'estero non è stata immessa in ruolo *sub condizione*, ma la sua sfera privata è stata volontariamente estesa da parte del Ministero, il quale, una volta che la ricorrente ha superato l'anno di prova e la valutazione del comitato scolastico, ha escluso qualunque tipo di riserva, ed ha perciò permesso che la docente venisse ad ogni effetto confermata in ruolo **a pieno titolo**.

Ad essere violato, a seguito del sopravvenuto rigetto, è dunque stato il **principio del legittimo affidamento**, tenuto conto che l'Amministrazione ha disposto della vita lavorativa della ricorrente per oltre un anno, per poi comunicare l'inaspettato rigetto.

In effetti, se in questi anni, dal 2018 ad oggi, il Ministero ha permesso che la posizione della ricorrente si consolidasse e si ampliasse, per poi deliberare il diniego, significa che lo stesso Ministero - forte dei propri mezzi e facendo leva sul dislivello esistente rispetto al soggetto privato - ha utilizzato in maniera impropria il tempo e il bene altrui, **senza alcuna condizione**.

Inoltre, dal comportamento dell'Amministrazione emerge come i mezzi non siano proporzionati rispetto ai fini.

Invero, se l'intenzione della parte pubblica fosse stata quella di adibire la prof.ssa Tundo allo svolgimento della mansione di docente nell'attesa che maturasse l'esito del procedimento di equipollenza, di certo la stessa Amministrazione non avrebbe potuto ampliare discrezionalmente la sfera giuridica del privato, permettendo persino l'immissione in ruolo a pieno titolo, per poi negare il decreto di equipollenza.

#### **4.2. La violazione e l'erronea interpretazione del principio del consolidamento.**

All'uopo appare dunque opportuno distinguere due tipologie riguardanti il principio del consolidamento del bene della vita in capo al privato.

La prima ipotesi riguarda la mera esecuzione del provvedimento cautelare da parte dell'Amministrazione, circostanza che si differenzia dall'ulteriore ipotesi, ossia dalla vera e propria scelta amministrativa di riconoscere il bene della vita al privato.

Nel caso di specie, come sopra evidenziato, la Pubblica Amministrazione non si è opposta a nessuno dei provvedimenti di accoglimento, contro i quali non ha proposto alcun gravame, con ciò facendo in modo che il bene della vita entrasse nella sfera giuridica soggettiva della ricorrente e si consolidasse.

È, dunque, pacifico come nella condotta tenuta dall'Amministrazione ci sia stata una parte rimessa alla discrezionalità della stessa, riguardante cioè la scelta di permettere o meno la maturazione del giudicato in favore dell'interesse legittimo di natura pretensiva, di cui è portatore il privato cittadino.

La predetta circostanza è altresì stata rafforzata dal fatto che l'Amministrazione non abbia incluso alcun tipo di riserva nel momento in cui ha deciso di permettere l'immissione in ruolo della prof. ssa Tundo.

Da ciò deriva che, già sotto il profilo processuale, l'Amministrazione sarebbe in ogni caso carente di interesse ad eccepire la situazione generatasi, posto che essa stessa ne ha permesso la realizzazione.

Peraltro, il comportamento adottato dal Ministero contraddice il brocardo che vede il lavoratore quale *capitis deminutio*. In altri termini, l'Amministrazione non può gestire la vita e il tempo altrui, senza tenere conto dei beni che nel frattempo maturano nell'interesse del privato.

## **VIZI DERIVATI**

### **I**

#### **VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE L. N. 241/1990 – CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO E DEI PROVVEDIMENTI – ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 10 BIS L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO INTERLOCUTORIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST – VIOLAZIONE ARTT. 1,2,3,4,97 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'**

*Come pacificamente emerge dalla lettura del provvedimento impugnato, il MIUR ha provveduto al rigetto dell'istanza presentata dalla odierna ricorrente in ragione dell'art. 10 bis della l. n. 241/1990.*

*Lo stesso MIUR sostiene, dunque, che il predetto ed impugnato provvedimento sia rilasciato ai fini del preavviso di rigetto, seppure lo stesso provvedimento contenga già in sé il rigetto.*

*Per tali ragioni, il potere esercitato dal MIUR verso la ricorrente presenta notevoli profili di contraddittorietà e di travisamento dei presupposti normativi.*

*Invero, delle due l'una: o tale provvedimento è un rigetto oppure un preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. n. 241/1990.*

*Di certo, non può esistere un provvedimento che al contempo sia preavviso di rigetto e pure rigetto.*

*Tale modus operandi, insomma, contraddice le regole principali del rapporto interlocutorio tra cittadino e pubblica amministrazione.*

*Com'è noto, infatti, l'introduzione nel nostro ordinamento della l. n. 241/1990 ha generato un rilevante meccanismo democratico tra la parte pubblica e quella privata.*

*Tale meccanismo di interlocuzione, nel caso di specie, è stato completamente assente in quanto all'istante è stato impedito di prendere parte al predetto procedimento amministrativo in modo reale e sostanziale.*

*Quello che nelle vesti è un provvedimento ex art 10 bis, in sostanza, nei contenuti sembra invece descrivere un vero e proprio rigetto.*

## II

**ILLOGICITA' MANIFESTA – TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DLGS N. 206/2007 – VIOLAZIONE DIRETTIVA 36/2005 CE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA.**

*Come inoltre emerge dal medesimo ed impugnato provvedimento, il MIUR ha riconosciuto in capo alla ricorrente l'abilitazione per la classe di concorso A031 (Scienze per gli alimenti). Viceversa, lo stesso MIUR non ha provveduto a riconoscere anche la possibilità per l'istante di insegnare nella classe di concorso A028 (matematica alle scuole medie).*

*Ora, tale scelta è senz'altro illegittima, invero, il Master che la ricorrente ha frequentato ai fini dell'abilitazione in Spagna attiene alle scienze matematiche come emerge dallo stesso nome del percorso abilitante: “Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Especialidad de Matemáticas)”.*

*Non è dato per nulla comprendere, dunque, la scelta ministeriale impugnata che ha provveduto a riconoscere l'abilitazione per la materia affine (scienze per gli alimenti) ma anche non per quella principale (matematica scuole medie).*

*Viceversa, l'istante ha conseguito il proprio titolo abilitante ai fini dell'insegnamento anche della matematica.*

*Ne deriva che così come il più contiene il meno, la ricorrente – già abilitata per l'insegnamento in scienze degli alimenti – dovrà pure essere posta nelle condizioni di insegnare la materia principale del proprio corso ovvero matematica per la classe A028.*

*È infatti assurdo che, in maniera peraltro immotivata come verrà spiegato meglio nella successiva doglianza, la ricorrente possa insegnare in Italia la disciplina accessoria e non anche quella principale.*

*È pure giusto qui evidenziare un altro profilo, ossia il fatto che il MIUR non ha neppure disposto, come invece è accaduto in precedenza in casi analoghi, la possibilità per la ricorrente di svolgere la c.d. misure compensative per l'insegnamento della classe A028.*

*Peraltro, in questa sede è giusto ribadire come la matematica, a differenza di molte altre discipline del sapere (e: il diritto), sia la stessa in tutti i Paesi; e ciò vale sia per la Spagna quanto per l'Italia. Ciò dimostra quanto sia assurdo che la matematica appresa in Spagna dalla ricorrente, non possa essere riconosciuta, neppure tramite misure compensative, nel nostro Paese.*

*Peraltro, la condotta del MIUR viola la stessa attestazione rilasciata dalla Spagna, nel certificato a firma del Ministero dell'Educazione, dello Sport e della Cultura spagnolo, che prende in giusta considerazione la Laurea in scienze biologiche di cui la ricorrente è titolare, per concludere che l'istante potrà accedere all'insegnamento per biologia e materie "affini".*

*Invero, in Italia la laurea in biologia permette l'accesso all'insegnamento sia per biologia e sia per matematica alle scuole medie in quanto materia affine.*

*Da qui deriva che al fine di adeguare le prescrizioni spagnole a quelle italiane, ai sensi del diritto comunitario, il MIUR avrebbe dovuto almeno permettere l'espletamento delle misure compensative in favore della ricorrente.*

*Dunque, tanto sotto il profilo del diritto italiano quanto sotto quello del diritto spagnolo, una materia è comunque affine all'altra.*

*Nel nostro ordinamento la materia scienze per gli alimenti sono affini alla matematica; viceversa, secondo la disciplina spagnola la ricorrente può insegnare biologia e materia affini tra cui rientra senz'altro la matematica visto che in Italia i Laureati in biologia possono ovviamente insegnare matematica presso le scuole medie.*

### **III**

#### **OMESSA MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE l. n. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA – VIOLAZIONE DEL BUONA ANDAMENTO EX ART. 97 COST**

*Va pure evidenziato come l'impugnato provvedimento non contenga alcuna motivazione tale da giustificare il rigetto e il riconoscimento per la classe di concorso A031 e non anche per la classe A028 (matematica presso le scuole medie).*

*Da ciò deriva che il predetto provvedimento risulta viziato anche sotto tale ed ulteriore aspetto. Invero, nell'ottica della c.d. "democrazia procedimentale", il cittadino non può essere privato della possibilità di conoscere quale siano le ragioni ostative all'accoglimento della sua domanda.*

*Il MIUR, invece, nel contestato provvedimento si è limitato soltanto a sostenere che l'istante non abbia diritto al riconoscimento, senza specificare in concreto quale siano le vere cause impediti ai fini dell'accoglimento.*

*Tale aspetto merita senz'altro di essere messo in luce poiché si tratta di una vera e propria violazione di quello che, secondo una nota parte della giurisprudenza e della dottrina, è visto come diritto inviolabile della persona, ossia la sua piena partecipazione al procedimento amministrativo, che, nel caso in esame, non si è di certo esaurita tenuto conto dell'esclusione della docente.*

*Peraltro, come già si accennava sopra – ed è opportuno ribadire - il MIUR non ha neppure disposto le misure compensative per la classe di concorso A028.*

#### **IV**

#### **ISTANZA RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA**

#### **IN SUBORDINE - PER EQUIVALENTE**

*Come accade per ogni interesse legittimo di natura pretensiva, intanto l'istante sarà soddisfatta nella propria sfera giuridica in quanto potrà conseguire il bene della vita.*

*Ne deriva che nel caso di specie, laddove neppure dovesse bastare la pur sempre richiesta demolitoria, la ricorrente evidenzia come nella fattispecie in esame ricorra tanto l'**elemento soggettivo** del danno, quanto l'**elemento oggettivo**.*

*L'elemento soggettivo, dunque, consiste nel comportamento del MIUR che, senza neppure adeguatamente motivare il proprio rigetto, e senza neppure correttamente qualificare il provvedimento impugnato, non ha riconosciuto in capo alla ricorrente la possibilità di insegnare nella classe di concorso A028.*

*Ricorre pure l'elemento oggettivo del danno, tenuto conto che il MIUR oggettivamente impedisce che la ricorrente raggiunga l'ambito bene della vita. Laddove non dovesse riconoscersi la tutela in forma specifica, inoltre, si chiede le tutele per equivalente.*

**V**

**ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Nel caso di specie non ci sono controinteressati, nel senso che il riconoscimento del titolo abilitante per le predette classi di concorso non negherebbe a nessun soggetto terzo il bene della vita. Tuttavia, laddove Codesto Ill.mo Collegio dovesse ritenere la presenza di soggetti terzi controinteressati, stante l'impossibilità materiale di provvedere alla loro singola individuazione e notificazione secondo i metodi tradizionali, si chiede l'autorizzazione a procedere con la notificazione mediante pubblici proclami telematici sul sito del Ministero dell'Istruzione.

Tanto premesso, la ricorrente con la presente azione

**CHIEDE**

**Nel merito:** l'accoglimento dei motivi aggiunti e del ricorso, l'annullamento e/o nullità nei limiti dell'interesse degli atti impugnati, il riconoscimento del proprio titolo per le predette classi di concorsi di interesse

Io sottoscritto Avv. Sirio Solidoro (c.f.SLDSRI82C16D883N) dichiaro altresì ai sensi della normativa vigente, che le copie analogiche utilizzate per la notifica del presente atto e per il deposito di cortesia sono estratte e conformi all'originale digitale nativo in mio possesso.

Pubblico impiego. Valore indeterminale – contributo unificato 325.00 euro se dovuto.

Salvezze illimitate.

Lecce- Roma, 14/04/2021

Avv. Sirio Solidoro